



Cancellazione protesti per pagamenti entro i dodici mesi

Ai sensi dell'art. 4 comma 1, della legge 12.02.1955 n. 77 e successive modificazioni, è legittimato a presentare **istanza di cancellazione** dei protesti cambiari il debitore che, **entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto**, ha eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario.

In caso di protesto levato a nome di **imprese societarie** la legittimazione a presentare istanza di cancellazione protesti, spetta al **legale rappresentante della Società**.

Per la presentazione della domanda di cancellazione (utilizzando la **modulistica qui sotto disponibile**) è necessario:

- assolvere l'**imposta di bollo** vigente;
- apporre la firma semplice del protestato e dell'eventuale presentatore incaricato, allegando **fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità** di chi firma;
- effettuare un versamento di **Euro 8,00 per ogni titolo** di cui si chiede la cancellazione.
- presentare i **titoli protestati originali quietanzati**.

La quietanza deve essere firmata dall' Ufficiale Levatore (Notaio, Segretario Comunale o Ufficiale Giudiziario) o dall'**ultimo beneficiario** che abbia richiesto il protesto della cambiale in scadenza e che abbia in mano il titolo protestato. Costituisce quietanza anche il **timbro di pagamento apposto dalla Banca con la data chiaramente leggibile e la firma del Cassiere**.

La quietanza liberatoria deve **necessariamente** contenere la **data di pagamento**, la **firma del creditore** e **tutti gli elementi necessari per identificare lo stesso creditore**, il **protestato e gli elementi essenziali del titolo pagato unitamente alle spese per il protesto ed agli interessi maturati**; il **debitore in ogni caso, sotto la sua responsabilità, dichiara nella domanda di cancellazione la data del pagamento**.

Nel caso di cointestazione del protesto in capo a più persone fisiche la domanda può essere presentata da una sola delle persone interessate, la quale richiede la cancellazione anche per le altre. - Per gli assegni protestati è possibile solo la cancellazione a seguito della riabilitazione.

ACCESSO AI DOCUMENTI E LORO RESTITUZIONE

Tutti i titoli in originale depositati dall'istante potranno essergli restituiti solo su espressa richiesta e dopo che la determinazione dirigenziale sia diventata definitiva.

Ai sensi della legge 675/1996 "Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" tutti i dati e la documentazione forniti saranno utilizzati esclusivamente per l'esame delle domande e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

Costi

- Marca da bollo di Euro 16,00 (da apporre sull'istanza)
- **versamento di € 8,00 per ogni titolo** di cui si chiede la cancellazione

	Spese per l'annotazione: euro 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione
	Accesso piattaforma SIPA [1]
	Servizio da selezionare: Protesti Causale: Cancellazione per pagamenti entro i dodici mesi



Allegati  [istanza protesti x pagamento entro 12 mesi is.pdf](#) [2]

 [liberatoria pagamento novembre 2023.pdf](#) [3]

Ultima modifica: Mercoledì 6 Marzo 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 3.7 (3 votes)

Rate

Source URL: <https://av.camcom.it/protesti/cancellazione-protesti-pagamenti-entro-dodici-mesi>

Collegamenti

[1] <https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAIS>

[2] https://av.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/istanza_protesti_x_pagamento_entro_12_mesi_is_1.pdf

[3] https://av.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/liberatoria_pagamento_novembre_2023.pdf